



*Il bilancio consolidato
di gruppo secondo
i principi Ias/Ifrs*

Riferimenti normativi

Ifrs 3 - «Aggregazioni aziendali»: riguarda la contabilizzazione dei processi di aggregazione e disciplina il trattamento contabile riservato alle differenze di consolidamento

Ias 27 - «Bilancio consolidato e separato»: definisce le modalità di redazione del bilancio consolidato

L'AREA DI CONSOLIDAMENTO

Obbligo di redazione (Ias 27, § 9)

- Qualsiasi controllante (una entità che ha una o più società controllate) deve presentare il bilancio consolidato in cui consolida le partecipazioni in controllate in conformità allo Ias 27
- Il *controllo* è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività.
- Una controllante perde il controllo nel momento in cui perde il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una partecipata al fine di ottenerne i benefici della sua attività. La perdita del controllo può verificarsi con o senza cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una controllata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.

Esoneri dall'obbligo di redazione (Ias 27, § 10)

Una controllante non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se e soltanto se:

- la controllante stessa è a sua volta una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un'altra entità e gli azionisti terzi sono stati informati del fatto che la controllante non redige un bilancio consolidato e non oppongono alcuna obiezione ;
- la società non ha emesso titoli quotati (di debito o di capitale);
- la società non ha in corso un processo di quotazione dei propri titoli; e
- la controllante della società (diretta o indiretta) predispone e pubblica il bilancio consolidato secondo gli Ias/Ifrs.

L'inclusione nell'area di consolidamento (Ias 27, § 12-13)

- Il bilancio consolidato deve includere *tutte le controllate*
- Si presume che esista il controllo quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.
- Il controllo esiste anche quando la capogruppo possiede la metà, o una quota minore, dei voti esercitabili in assemblea se essa ha:
 - (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
 - (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e operative dell'entità in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;



- Il controllo esiste anche quando la capogruppo possiede la metà, o una quota minore, dei voti esercitabili in assemblea se essa ha:
 - ...
 - (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio od organo;
o
 - (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio od organo.

- Nel valutare se un'impresa ha il potere di esercitare il controllo su un'altra impresa, occorre considerare l'esistenza e gli effetti derivanti da potenziali diritti di voto che sono attualmente esercitabili o convertibili. Tutti i potenziali diritti di voto devono essere considerati, ivi compresi quelli detenuti da altre imprese.

L'esclusione dall'area di consolidamento (Ias 27, §12, 16, 17)

➤ Esclusione obbligatoria:

Se, al momento dell'acquisizione, una controllata possiede i requisiti per essere classificata come “*available for sale*”, in conformità all'Ifrs 5, deve essere contabilizzata secondo tale Principio

Attenzione: Una controllata *non è esclusa* dal consolidamento solo in ragione del fatto che la partecipante è una *società d'investimento in capitale di rischio, un fondo comune, un fondo d'investimento o un'entità analoga*

Una controllata *non è esclusa* dal consolidamento in quanto la sua *attività è dissimile* da quella delle altre entità del gruppo. Le informazioni rilevanti sono fornite consolidando tali controllate e fornendo informazioni aggiuntive nel bilancio consolidato sulle differenti attività delle controllate. Per esempio, le informazioni aggiuntive richieste dall'IFRS 8 *Settori operativi* aiutano a spiegare la rilevanza delle differenti attività all'interno del gruppo.

IL PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO

Le precondizioni al consolidamento (Ias 27, § 22-25)

➤ Uniformità della data di riferimento:

- I bilanci della capogruppo e delle sue controllate utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato devono essere redatti alla stessa data
- Quando la data di chiusura dell'esercizio della controllante è diversa da quella della controllata, quest'ultima prepara, a fini di consolidamento, un bilancio aggiuntivo alla stessa data del bilancio della capogruppo a meno che ciò non sia fattibile
- In ogni caso, la differenza tra la data di chiusura dell'esercizio della controllata e quella della capogruppo non deve essere superiore a tre mesi. La durata degli esercizi ed eventuali differenze nelle date di chiusura devono essere le medesime di esercizio in esercizio.

➤ Uniformità degli schemi di bilancio e dei criteri di valutazione:

- Coincidono I bilanci consolidati devono essere preparati utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze simili
- Se una componente di un gruppo utilizza principi contabili diversi da quelli adottati nel bilancio consolidato, sono apportate appropriate rettifiche al suo bilancio

➤ Uniformità della moneta di conto:

- Disciplinata dallo Ias 21

Il metodo e le differenze di consolidamento (Ias 27/Ifrs 3)

Metodo integrale:

- Ripresa integrale dei valori di bilancio delle singole controllate (voce per voce)
- Eliminazione delle partecipazioni contro la frazione di patrimonio netto della partecipata, valutato a *fair value*
- Determinazione e trattamento dell'eventuale differenza di consolidamento
- Determinazione e iscrizione degli interessi di minoranza a fronte di partecipazioni non totalitarie

Determinazione della differenza di consolidamento:

Costo di acquisto
della partecipazione

vs

Quota del patrimonio netto a valori correnti alla data di acquisto [*fair value* di attività, passività e passività potenziali identificabili]

Destinazione della differenza di consolidamento:

1. Se positiva, esposizione come Avviamento nell'Attivo di Stato Patrimoniale
 - Possibilità di rilevare l'avviamento di pertinenza dei *non-controlling interests* (*full goodwill method*)
 - L'avviamento non deve essere ammortizzato. L'acquirente deve, invece, verificare annualmente se abbia subito riduzioni di valore, o più frequentemente se specifici eventi o modificate circostanze indicano la possibilità di una riduzione di valore, secondo quanto previsto dallo Ias 36 *Riduzione di valore delle attività [impairment test]*.
2. Se negativa, l'acquirente deve:
 - Rivedere l'identificazione e la misurazione delle attività e passività identificabili acquisite, delle eventuali partecipazioni di minoranza nell'acquisita e del corrispettivo trasferito, nonché la misurazione, nel caso di una aggregazione aziendale realizzata in più fasi, delle interessenze nell'acquisita precedentemente possedute dall'acquirente;
 - e, se la differenza permane, rilevare l'utile risultante nel prospetto dell'utile (perdita) di esercizio, alla data di acquisizione.

Gli interessi di minoranza (Ias 27, § 18)

- Capitale, riserve e reddito di ciascuna controllata di pertinenza di soggetti diversi dalla capogruppo
- Determinati dopo le rettifiche di consolidamento (eliminazione risultati intragruppo, modifica criteri di valutazione, ecc.)

Le operazioni intragruppo (Ias 27, § 20)

- Sono previste le seguenti eliminazioni:
 - Partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e corrispondenti frazioni del Patrimonio netto
 - Crediti e debiti infragruppo, sia di funzionamento sia di finanziamento
 - Proventi e oneri derivanti da operazioni infragruppo
 - Utili e perdite derivanti da operazioni infragruppo e relative a valori compresi nel patrimonio